



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE
UFFICIO II – UFFICIO PER LE AUTONOMIE SPECIALI PER L'ESAME
DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE
DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

Sardegna	Legge n° 21 del 29/12/2023	BUR n°72 del 30/12/2023
ID:SA23021	Esito: Impugnativa	(Scadenza 28/02/2024)

Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2023, alla legge regionale n. 9 del 2023 e alla legge regionale n. 1 del 2023.

La legge della regione Sardegna n. 21 del 29/12/2023 recante "Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2023, alla legge regionale n. 9 del 2023 e alla legge regionale n. 1 del 2023", presenta i seguenti profili di illegittimità costituzionale.

\$\$\$\$

L'art. 5 rubricato: "Modifiche all'articolo 56 della legge regionale n. 9 del 2023 in materia di tetti di spesa per prestazioni sanitarie erogate da privati accreditati", interviene nuovamente sul testo dell'articolo 56 della legge regionale 23 ottobre 2023, n. 9, per il quale è, tuttora, pendente il giudizio di legittimità costituzionale, con il ricorso n. 35/2023 e presenta i seguenti profili di illegittimità.

Preliminarmente, appare utile rappresentare che la disposizione regionale di riferimento (articolo 56 della legge regionale 23 ottobre 2023, n. 9 - Disposizioni in materia di tetti di spesa per prestazioni sanitarie erogate da privati accreditati.) è stata oggetto dei seguenti interventi normativi nel tempo.

L'articolo 56 della legge regionale in oggetto, nella sua formulazione originale prevedeva: "Al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza e ridurre i tempi di attesa, la Giunta regionale è autorizzata a incrementare la spesa per l'acquisto di

dicembre 2023, n. 213, il quale dispone che: "Al fine di concorrere all'ordinata erogazione delle prestazioni assistenziali ricomprese nei livelli essenziali di assistenza, il limite di spesa indicato all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è rideterminato nel valore della spesa consuntivata nell'anno 2011 incrementata di 1 punto percentuale per l'anno 2024, di 3 punti percentuali per l'anno 2025 e di 4 punti percentuali a decorrere dall'anno 2026, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del servizio sanitario regionale.".

La disposizione regionale attualmente in esame introduce, viceversa, una deroga ai limiti previsti dalla predetta normativa statale, autorizzando la Giunta regionale ad incrementare la spesa per l'acquisto delle prestazioni sanitarie da privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera non oltre il 40 per cento rispetto alla spesa consuntivata nel 2011.

Al contempo, la norma regionale prevede che non rientrino nei suddetti limiti percentuali gli incrementi di spesa per le prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità rispetto alla spesa consuntivata nel 2015 e agli incrementi per l'acquisto di prestazioni di emodialisi e radioterapia rispetto alla spesa consuntivata nel 2011.

Pertanto, come già rilevato in merito all'art. 56 della legge regionale n. 9 del 2023, anche la disposizione in esame presenta profili di illegittimità costituzionale per violazione del sopra richiamato art.15, comma 14, del D.L. 95/2012, che ha individuato, in un'ottica di spending review, precisi obiettivi di spesa per la finanza pubblica per tutte le regioni e province autonome.

Si rappresenta, al riguardo, che la norma statale non prevede deroghe per le regioni a statuto speciale sia pure, eventualmente, compensate da misure alternative su altre aree di spesa sanitaria e non prevede la possibilità di deroghe anche se la regione provvede con proprie risorse al finanziamento della spesa sanitaria.

A ciò si deve aggiungere che il citato D.L. 95/2012 introduce disposizioni che attengono ad una revisione della spesa pubblica alle quali, per gli ambiti inerenti alla sanità, è corrisposto un coerente adeguamento dei livelli del fabbisogno sanitario nazionale standard. Il mancato rispetto dei limiti posti dalla citata normativa statale potrebbe, dunque, comportare rischi per la sostenibilità della spesa del Servizio sanitario regionale.

In tema, la Corte costituzionale (in particolare, si richiama la sentenza n. 203 del 2016) nel vagliare la costituzionalità, del predetto articolo 15, comma 14, con riguardo agli articoli 3, 97 e 117, comma primo, Cost, ha sancito che le risorse disponibili per la copertura della spesa sanitaria costituiscono un limite invalicabile non solo per l'amministrazione ma anche per gli operatori privati, il cui superamento giustifica l'adozione delle necessarie misure di riequilibrio finanziario (in tale senso Consiglio di Stato, adunanza plenaria, sentenze 12 aprile 2012, n. 3 e n. 4).

Nel riconoscere la legittimità costituzionale del predetto articolo, la Corte ha evidenziato come attraverso la norma statale de qua, il legislatore ha compiuto un «necessario bilanciamento» tra il perseguimento dell'interesse pubblico sotteso al mutamento normativo e la tutela da riconoscere al legittimo affidamento di coloro che hanno conseguito una situazione sostanziale consolidata sulla base della normativa previgente (sentenza n. 236 del 2009).

L'intervento normativo in esame, ad avviso della Corte, proporziona, in maniera non irragionevole, il peso imposto agli operatori privati al fine che il legislatore intende con esso realizzare. La misura di riduzione che i privati sono chiamati a sopportare non può essere ritenuta un onere individuale eccessivo, sia per i tempi con i quali è stata imposta, sia perché, come visto, non va intesa come riferita alle prestazioni già legittimamente erogate, prima della sua entrata in vigore, oltre la previsione di spesa massima rideterminata ai sensi della norma in contestazione, sia ancora perché essa comporta riduzioni quantitative alquanto modeste e calibrate in considerazione delle aspettative di credito degli operatori sanitari, in una percentuale minore per il periodo più ravvicinato e un progressivo (pur sempre ridotto) aumento per i periodi successivi.

Per completezza si rappresenta che la precedente versione dell'art. 5 in esame era stata modificata dall'art. 5, comma 32, lettera f), della legge regionale n. 17/2023. Tale disposizione potrebbe subire una estensione dell'impugnativa de qua se codesta Ecc.ma Corte così ritenga, in alternativa alla declaratoria secondo cui tale disposizione non sia già stata implicitamente abrogata dalla normativa sopravvenuta ed attualmente anch'essa oggetto di impugnativa.

Ancora, per completezza si rappresenta che la versione ancor precedente dell'art. 5 in esame, di cui all'art. 56 della legge regionale n. 9/2023 è stata impugnata con ricorso n. 35/2023. A sua volta, tale ricorso potrebbe essere dichiarato da codesta Ecc.ma Corte come improcedibile alla luce della normativa sopravvenuta, il che rende ancor più necessaria l'attuale richiesta

di impugnativa avverso l'art. 5 in esame.

Alla luce di quanto rappresentato l'articolo 5 in esame è illegittimo per contrasto con il principio di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione in relazione all'art. 15 comma 14 D.L. 95/2012 ed agli articoli 3 e 4 dello Statuto regionale.

\$\$\$

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, la legge regionale in parola, nell'articolo sopra indicato, deve essere impugnata ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.